



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 18/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. CONFERMA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **21,00** nella sala del Centro Civico Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 12/12/2018, prot. n. 96, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il **Prof. Gerardo ALIBERTI**, in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale
E', altresì, presente il Sindaco Dott. **Pantaleone Annunziata**.

COGNOME E NOME	PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE	SI
ALIBERTI GERARDO	SI
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA	SI
PAGANO LUISA	SI
GUERRASIO NICOLA	SI
NAPPO MARIANGELA	SI
VELARDO GENNARO	SI
D'AVINO PASQUALE	SI
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE	SI
NAPPO LUIGI	SI
FALANGA MAURIZIO	SI
SPERANZA GIUSEPPE	NO
CARILLO FRANCO	SI
BELCUORE LUIGI	SI
BIFULCO ANIELLO	SI
NAPPO FRANCESCO	NO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **14** e assenti, sebbene invitati, **2** come sopra riportato.

Giustificano l'assenza i Consiglieri Sigg. _____

Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Sig.ra Maria Stefania FRANCO

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.: , , .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

Il Presidente passa al punto 7) dell'O.d.G. ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente IMU – Approvazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2019 – CONFERMA ", e cede la parola all'Assessore ai Tributi Eugenia D'Ambrosio.

Assessore D'Ambrosio: comunica che per quanto riguarda le Imposte IMU e TASI nonché l'addizionale Irpef, si propone per il 2019 la riconferma delle aliquote applicate nell'anno 2018. Illustra brevemente gli argomenti.

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri e, poiché non vi sono richieste in merito, indice la votazione precisando che si procederà con votazione separata dei singoli argomenti (IMU, TASI, IRPEF) così come iscritti all'O.d.G. .

Si vota in forma palese, per appello nominale, sulla proposta iscritta al punto 7) dell'Ordine del Giorno:

Presenti : 15 ; Votanti: 15; Assenti: 2 (Speranza, Nappo Francesco);

Voti a favore: 15;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 93 del 13.12.2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 93 del 13/12/2018 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente IMU – Approvazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2019 - CONFERMA", che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

UFFICIO: TRIBUTI VARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

PROPOSTA N° 93 DEL 13/12/2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

***Oggetto:* IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU.
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. CONFERMA.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO

- che l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, art. 1 comma 380 della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità);
- che l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE

- tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'articolo 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO

- l'art. 1, comma 380 della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 - è riservato allo Stato il 50 % del gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo Territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentili l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, legge di conversione, il quale stabilisce, con decorrenza dal

01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO

- inoltre che i commi dal 707 al 721 dell'art.1 della L.147/2013 hanno stabilito con decorrenza dall'1/01/2014:
- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n.201; l'esclusione dall'imposta dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare a da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la conferma della detrazione di cui all'art.13, comma 10, del D.L.201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO inoltre

- il comma 639 dell'art. 1 della L.147/2013 che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, Per il 2016, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mille;

CONSIDERATO

- che la Legge208/2015, all'art.1 comma 28 ha confermato per l'anno 2016 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n.147/2013;
- che il comma 10, della legge n.208/2015 lettera a) dispone la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
- che il comma 26 della Legge 208/2015 ha introdotto, per l'anno 2016 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli Enti Locali un ulteriore aumento dei tributi rispetto a quelli in vigore nel 2015. Infatti la norma dispone: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni

degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

- che la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di Stabilità 2017), al comma 42, lettera a), dispone la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016 e proroga quindi, di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Con la lettera b, dispone che i comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 possono continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;
- che il comma 13 ha previsto, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione IMU di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993. Sono, altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9 –bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34;
- che il comma 21 ha previsto l'esclusione dei macchinari cosiddetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;
- che i commi 53 e 54 hanno previsto che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- che i commi 448 e 449 della Legge 232/2016 comprendono quanto stabilito dall'art. 1 Legge 208/2015 che, al fine di tenere conto delle esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo previste per l'IMU e la TASI, ha introdotto modifiche al Fondo di solidarietà e recita: conferma l'assegnazione di €. 3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro, analogamente a quanto divenuto nel 2016, sulla base del gettito IMU e TASI perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (abolizione TASI abitazione principale, esenzione IMU terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione TASI inquilini abitazione principale, esenzione IMU immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati);

VISTA

- ⌚ La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha confermato il blocco dei tributi comunali e addizionali comunali per il 2018, ad eccezione della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO

- Che, a tutt'oggi, l'approvanda Legge di Stabilità è ancora in fase di dibattito;

DATO ATTO

- che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce che : "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO

- dover deliberare per l'anno 2019 le aliquote IMU componente della IUC come di seguito riportate:

***ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 4 PER MILLE
(categorie catastali A/1, A/8 E A/9)***

***ALIQUOTA 9 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D"
con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1
gennaio 2014***

***ALIQUOTA 9 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI COMPRESSE LE AREE
EDIFICABILI***

ALIQUOTA 8 PER MILLE PER TERRENI AGRICOLI

***ALIQUOTA 7,60 PER MILLE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE,
MA CONCESSSI IN USO GRATUITO a parenti entro il 1° grado di parentela***

VISTO

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze così come per legge, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO

- che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO

- che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n.296, dispone che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021;

TENUTO CONTO

- che ad oggi il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021 è prorogato al 28/02/2019;

VISTO

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 446/97 e ss.m
- Il D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011
- La legge n. 214/2011 di conversione del D.L.n. 201/2011;
- Il D. Lgs. n.16 del 06/03/2014;

- La legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);
- La legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);
- La legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);
- La Legge n.232 dell'11/12/2016 (legge di stabilità 2017);
- La Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018);
- L'approvanda Legge di Stabilità 2019;
- Il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni così distinte come di seguito:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente categorie catastali A/1- A/8- A/9	0,4 per cento
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	0,4 per cento
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili	0,9 per cento
Terreni	0,8 per cento
Unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela, così come da vigente normativa	0,76 per cento

Detrazione di base per abitazione principale € 200,00

2. Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al vigente Regolamento IMU.
3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, li 17/12/2018

Assessore

ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, li _____

Il Messo Comunale
F.to Sig.ra MAISTO Anna

Il segretario generale
F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _____

Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto **Vice Segretario Generale**

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

Poggiomarino, 28/12/2018

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

Poggiomarino, 28/12/2018

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addi, _____

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi, _____

Firma _____

Comune di Poggiomarino (NA) - Prospetti di riepilogo

Abitazione principale

IMU standard 2012 (€)	IMU versata 2012 (€)	IMU versata 2017 (€)	Immobili di lusso esenti stimati 2016 (%)
428.595,18	429.474,30	12.059,50	0,00

Altri immobili

IMU standard 2012 (€)	IMU versata 2012 (€)	IMU versata 2017 (€)	IMU standard 2016 (€)
1.729.566,65	2.133.191,08	3.137.336,49	2.543.546,45